

Articolo 1. Regolamento.

1.1. Il presente regolamento – adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto - stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione per le categorie dei Soci Partecipanti.

1.2. Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2. Soci Partecipanti della Fondazione.

2.1. Si richiama lo Statuto ove si prevede la categoria dei Soci Partecipanti. In particolare:

“Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la qualifica di Partecipante viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata. La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto per indegnità; quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione. I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono richiedere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta. Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.”

Articolo 3. Domanda di partecipazione e procedure di ammissione dei Soci Partecipanti.

3.1. Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di Socio Partecipante devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere, come da modello allegato al presente regolamento:

a) Dati identificativi del soggetto richiedente:

- Persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico, ecc.), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante;

la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell'ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.

b) la dichiarazione da parte del richiedente di condividere gli scopi della Fondazione, di conoscerne ed accettarne sia lo Statuto sia il Regolamento vigenti al momento della presentazione della domanda.

c) La descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione offerta dal soggetto richiedente e se tale contribuzione consiste in contributo in denaro, in natura ovvero in attività e diritti, con l'indicazione del valore dei medesimi, a cui è possibile, ma non vincolante, allegare una relazione peritale di stima.

3.2. I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Socio Partecipante alla Fondazione sono in concreto verificati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

3.3. Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione. Le decisioni sono inappellabili.

3.4. Le delibere di cui al precedente punto 3.3) devono essere comunicate al richiedente, nella forma ritenuta opportuna, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione.

3.5. Nel caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.

Articolo 4. Determinazione della quota di adesione.

4.1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota di adesione per i Soci Partecipanti che verrà conferita in uno specifico fondo di partecipazione al patrimonio disponibile della Fondazione per un valore non inferiore a:

- Euro 1.000 (mille) per le persone fisiche;
- Euro 2.000 (duemila) per le associazioni che operano con gli Spedali Civili, senza finalità di lucro
- Euro 5.000 (cinquemila) per le associazioni in genere, gli enti e le istituzioni, senza finalità di lucro
- Euro 10.000 (diecimila) per le persone giuridiche, con finalità di lucro.

Art 5. Competenze dei Soci Partecipanti.

5.1. I Soci Partecipanti esercitano le competenze previste dallo Statuto ed in particolare nella prima seduta, la designazione di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione e il diritto di designare 2 (due) membri supplenti del Collegio dei Revisori.

Art 6. Modalità di svolgimento delle Assemblee dei Soci Partecipanti.

6.1. L'Assemblea dei Soci Partecipanti viene convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Fondazione o da un Consigliere allo scopo delegato dallo stesso Presidente, con avviso per iscritto inviato ai componenti e recapitato con formalità libere ma che permettano la verificabilità dell'avvenuta ricezione.

6.2. Ciascun Socio Partecipante può delegare per iscritto la propria presenza ad altro Socio Partecipante.

6.3. Nessun Socio Partecipante può avere più di una delega.

6.4. Ciascun Socio Partecipante può proporre al Presidente, con congruo anticipo per eventuali necessità istruttorie, l'integrazione dell'ordine del giorno.

6.5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti compreso il Presidente della Fondazione.

6.6. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

6.7. Assiste a tutte le operazioni con funzioni certificative redigendo un verbale per ogni seduta il Direttore della Fondazione o persona designata dal Presidente della Fondazione.

Articolo 7. Esclusione dei Soci Partecipanti.

7.1. Con decisione inappellabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i Soci Partecipanti possono essere esclusi da tale qualifica per comprovati ed oggettivi motivi tali da pregiudicare o impedire il perseguimento dell'attività degli stessi agli scopi della Fondazione.

7.2. L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota di adesione.

Art. 8 Entrata in vigore

8.1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 29.11.2018

8.2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e le normative nazionali e comunitarie disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.